



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria
Settore Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione

Napoli li 19 ottobre 2010
Centro Direzionale isola C/3 - 80143 - Napoli

VERBALE N.1

Tavolo di Concertazione

per il rinnovo dell'A.I.R. dell'A.C.N. per la Disciplina dei Rapporti con i Pediatri di Libera Scelta - Atto di intesa Conferenza Stato Regioni Rep.2396 del 15.12.2005.s.m.i.

Il giorno 04.11.2010 alle ore 9,30 si è riunito presso l'Assessorato alla Sanità, il Tavolo di Concertazione.

Sono presenti alla riunione:

il Dr. Mario Vasco (Coordinatore AGC 20);
il prof. Bruno Zamparelli;
il dr. Pasquale Annunziata
la dr.ssa Eleonora Amato e
la dr.ssa Assunta Licciardiello.

Il Dr. Antonio Limongelli (Segretario Regionale FIMP);
il Dr. Giuseppe Di Mauro e
il Dr. Antonio Fasolino (Rappresentanti FIMP);
il Dr. Antonio Improta (Segretario Regionale CIPE).

Ordine del Giorno: approvazione a stralcio dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Libera Scelta, per disciplinare la procedura di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge 412/1991 - art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 423/93 - ACN 2005 e s.m.i.

Il dr. Mario Vasco, letto l'O.d.G., apre i lavori e si passa ad esaminare la Bozza dell'Accordo a Stralcio dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Libera Scelta, per disciplinare la procedura di reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge 412/1991 - art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 423/93 così come riportato dall'ACN 2005 e s.m.i., approvata dal Comitato regionale per la Pediatria di Libera Scelta ex art 24 nella seduta del 19.10.2010. Il Tavolo di concertazione dopo una ampia discussione approva il testo definitivo, che si allega al presente verbale come parte integrante.

Firmatari dell'accordo a stralcio:

Dr. Mario Vasco (Coordinatore AGC 20):

prof. Bruno Zamparelli:

dr. Pasquale Annunziata:

dr.ssa Eleonora Amato

dr.ssa Assunta Licciardiello

Dr. Antonio Limongelli (Segretario Regionale FIMP):

Dr. Antonio Improta (Segretario Regionale CIPE):

Dr. Giuseppe Di Mauro (Rappresentante FIMP):

Dr. Antonio Fasolino (Rappresentante FIMP):

BOZZA DI ACCORDO

Per la regolamentazione della procedura relativa alla reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per la pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge 412/1991 – art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 423/93, e della attribuzione degli Ambiti carenti di pediatria di libera scelta.

1. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1, art. 33, dell'ACN 2005 e s.m.i. per la pediatria di libera scelta:
 - a) i pediatri che, alla luce della legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 15, abbiano a suo tempo esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente;
 - b) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale;
 - c) i pediatri che risultano già inseriti in un elenco di pediatria di altra regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale;
 - d) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
2. Al medico pediatra che, ai sensi dell'articolo 4 comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della pediatria di libera scelta, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente e non sia in atto alcun trattamento di quiescenza, è consentita la reiscrizione nell'elenco dei pediatri di libera scelta come disciplinato dall'art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 423/93.
 - a) A tal fine nelle domande di iscrizione nella graduatoria regionale, gli aventi diritto dovranno indicare l'ambito territoriale, già sede di ubicazione dello studio, in cui prima della scelta esercitavano la loro attività di pediatra di libera scelta;
 - b) Ai fini della predisposizione della graduatoria verranno utilizzati i criteri di valutazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 16 dell'ACN per la Pediatria di Libera Scelta vigente.
 - c) Tali pediatri, quindi, seguono il normale iter procedurale per l'assegnazione delle zone resesi carenti su tutto il territorio regionale;
 - d) Nel caso che la zona carente resasi disponibile coincida con l'ambito territoriale, già sede di ubicazione dello studio, di provenienza, i pediatri di cui all'art. 1 lettera a) avranno possibilità di optare in maniera prioritaria rispetto a quanti di cui alle lettere b), c) e d)
 - e) Nel caso che tale opzione venga richiesta da più di un pediatra di cui all'art. 1 lettera a), la carenza verrà assegnata sulla base della posizione nella graduatoria regionale.
 - f) I medici pediatri di cui all'art. 1 lettera a), al momento della assegnazione dell'Ambito carente non devono già fruire del trattamento di quiescenza, in applicazione dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 17 lettera J) dell'ACN 2005 e s.m.i. per la Pediatria di Libera Scelta.
3. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i pediatri di cui al comma 1 lett. d) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 - a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 15;
 - b) attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la

presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.

NOTA DA INSERIRE IN DELIBERA

Esperita la pubblicazione delle zone carenti prevista per il mese di ottobre (ACN 2005 e s.m.i.) ogni altra pubblicazione di zone carenti ordinarie e/o straordinarie sarà sottoposta alla normativa di cui alla presente delibera.

1.2.2
Levante
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Autore

[Signature]

Andrés Zúñiga

[Signature]